

Siracusa, lì 3 giugno 2019

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Servizio V  
Pec: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e, p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
Divisione II – Sistemi di Valutazioni Ambientali  
Pec: dgsalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

All'Ufficio di Gabinetto  
Dell'On. Ministro per i Beni e le Attività Culturali  
Pec: mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Commissione tecnica VIA / VAS  
Pec: ctva@pec.minambiente.it

Al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Pec: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it


Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa  
Pec: soprivr@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza del Mare di Palermo  
Pec:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Al Comune di Portopalo di Capo Passero  
Pec: comunecp.areatecnica@pec.it

**Oggetto: Comune di Portopalo di Capo Passero (SR). Approdo turistico nel porto di Portopalo di Capo Passero – bacino di levante – denominato Port-One. Procedura di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 - VIA. Comunicazione del 29 maggio 2019 ex art. 10 bis della L. n. 241/90. Memoria difensiva.**

Marina Sud S. r. l.  
Viale Teocrito, 71/A - 96100 Siracusa  
R.E.A. di Siracusa n. 141735 - P. I.V.A. 01702060896  
t. +39 0931468107  
[maria@initiorealty.com](mailto:maria@initiorealty.com) – [marinasud@pec.it](mailto:marinasud@pec.it)



Con riferimento alla comunicazione del 29 maggio 2019 ex art. 10 bis della L. n. 241/90, in oggetto, la scrivente società preliminarmente evidenzia che il procedimento amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 – VIA – è stato correttamente avviato dalla stessa società presso il competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, per legge, è esclusivo titolare del rilascio della autorizzazione ambientale.

Pertanto, la comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/90 adottata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in luogo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è illegittima, per palese violazione di legge, ed è comunque affetta da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di competenza e della arbitrarietà manifesta.

Assolutamente privo di alcun pregio giuridico è il presunto “**orientamento**” assunto dal Ministero che, tra l’altro, è riferito ad altro progetto sconosciuto alla scrivente società.

Ciò premesso, nel merito, la scrivente società osserva che la motivazione posta a base della comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/90 si fonda principalmente sull’erroneo presupposto della “**intervenuta adozione del Piano paesaggistico in data 1/02/2012 che è comunque precedente alla data di concessione**”.


Nulla di più falso !!!

Il D.A. n. 98 dell’1/2/2012 di approvazione del Piano paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa è stato infatti **ANNULLATO dal T.A.R. Sicilia, Catania, Sez.ne I, con sentenza n. 1953 del 28.07.2017 e sentenza n. 2738/2017 del 24.11.2017. Dette sentenze sono ormai definitive non essendo state impugnate entro i termini di legge.**

Ne deriva che il riferimento operato da codesto Ministero sulla intervenuta adozione del Piano paesaggistico in data 1/2/2012 è certamente frutto di un macroscopico errore ed è comunque palesemente affetto da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto. Diversamente opinando, verrebbero arbitrariamente disattese diverse pronunce dell’Autorità giudiziaria amministrativa con ogni conseguenza di legge anche di natura penale.

Detto ciò, in ordine strettamente cronologico, occorre comunque evidenziare quanto segue:

- in data **31 maggio 2007** la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso parere favorevole con condizioni sul progetto preliminare;
- in data **6 maggio 2009** la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo;




- in data **5 maggio 2011** presso l'A.R.T.A. si è svolta conferenza dei servizi e la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso sempre parere favorevole sul progetto;
- in data **24 maggio 2011** è stato sottoscritto l'accordo di programma di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509;
- in data **7 novembre 2011** è stato approvato l'accordo di programma, con decreto del Presidente della Regione siciliana, di cui sono titolari la stessa Regione siciliana, il Comune di Portopalo di C.P., la Capitaneria di Porto di Siracusa e la scrivente società, atteso che con detto accordo è prevista anche la sistemazione e valorizzazione della struttura portuale da parte della Regione siciliana, il consolidamento, la messa in sicurezza e il completamento del molo esistente, nonché la realizzazione della struttura adibita a caserma che in futuro ospiterà la Guardia costiera;
- in data **4 luglio 2016** la scrivente società ha effettuato il pagamento dell'imposta di registro per € 158.780,00, il pagamento del canone demaniale marittimo per € 125.952,00, il pagamento di diritti e bolli nonché il pagamento di polizza fideiussoria;
- in data **15 novembre 2016** è stato sottoscritto l'Atto formale tra l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e la scrivente società;
- in data **4 dicembre 2016** è avvenuta la materiale consegna delle aree alla scrivente società;
- in data **20 ottobre 2017** con D.A. n. 5040, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 16 marzo 2018, è stato approvato il Piano paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa.

**E' di assoluta evidenza che il Piano paesaggistico è intervenuto dopo quasi un anno dalla conclusione del complesso iter amministrativo e, di conseguenza, lo stesso nella fattispecie non può in alcun modo trovare legittima applicazione.**

Tutto ciò a prescindere dal fatto che il citato D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017 è stato oggetto di censura da parte del T.A.R. Sicilia, Catania e del C.G.A. in S.G. e nel mese di marzo 2019 è stata celebrata l'udienza di merito. A breve è previsto il deposito della relativa sentenza con la quale verosimilmente sarà annullato anche detto D.A. n. 5040/2017, impugnato.

**Invero, con Parere n. 2855 del 26 ottobre 2018, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS – istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso parere favorevole sul progetto con prescrizioni.**

**MARINA  
SUD**



Ad ogni buon fine, ai fini istruttori, la scrivente società, per il tramite dei propri tecnici, manifesta sin d'ora la propria disponibilità ad un incontro presso codesto Ministero al fine di fornire qualsiasi chiarimento all'uopo ritenuto necessario.

**Per quanto sopra esposto e per quant'altro potrà dedursi, la scrivente società chiede a codesto Ministero la revoca, in autotutela, della comunicazione del 29 maggio 2019 ex art. 10 bis della L. n. 241/90 e, nel contempo, insiste al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che legge in indirizzo per conoscenza, al rilascio del chiesto titolo ambientale, con la dovuta urgenza, stante che un ulteriore ritardo arreca alla stessa società l'intuibile gravissimo ed ingiusto danno economico.**

Salvo ogni altro diritto.

**Avv. Paolo Amenta**

**Marina Sud s.r.l.  
L'Amministratore Unico  
Vidal Machiavello Maria Elena**